

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

22770-21

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 574/2021
EDUARDO DE GREGORIO		UP - 18/02/2021
ALFREDO GUARDIANO		R.G.N. 18234/2020
MARIA TERESA BELMONTE		
BARBARA CALASELICE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 02/04/2019 del TRIBUNALE di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI

che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità;

udito il difensore della parte civile che conclude per l'accoglimento del ricorso

pls

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo in funzione di appello, ha riformato la condanna, emessa dal giudice di pace in sede in data 7 novembre 2016, nei confronti di (omissis), in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen. assolvendo il predetto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

La contestazione attiene alla diffamazione ai danni di (omissis), nella duplice veste di titolare della (omissis) s.r.l. e vicepresidente di Confindustria (omissis); - trae origine dalla querela sporta dai fratelli (omissis) (omissis), per aver ricevuto, attraverso una mail della segreteria di Confindustria del 25 novembre 2013, la relazione riassuntiva del dott. (omissis) (omissis) avente ad oggetto la riunione sindacale del 19 novembre 2013, nella quale si riportavano interventi dell'assessore Energia e Servizi pubblici, (omissis) (omissis), contenenti frasi ritenute lesive della reputazione come imprenditori e come persone, attribuendo loro fatti indicati come completamente scollegati dalla loro impostazione di imprenditori coraggiosi da sempre schierati per la legalità (*... negli ultimi mesi si sta cercando di mettere ordine in un settore fortemente condizionato da errate scelte e procedure del passato, come nel caso dei termovalorizzatori, che ha visto come protagonisti uomini di Confindustria come (omissis) che ha fatto anche da prestanome di (omissis); 2) il problema di Confindustria è che, al suo interno, ha due o tre rappresentanti che utilizzano l'antimafia per mettere le mani in alcuni comparti come quello dei rifiuti e del trasporto pubblico. (omissis), inoltre, afferma anche di aver parlato con il senatore (omissis) ed altri esponenti per consigliare di espellere (omissis).*)

1.1. Il primo giudice aveva irrogato all'imputato la pena di euro cinquecento di multa, oltre al risarcimento danni quantificato in euro cinquemila, in favore della parte civile costituita, (omissis) odierno ricorrente, fondando la condanna sulla deposizione dei testi (omissis) e (omissis), presenti alla riunione in cui sarebbe stata pronunciata la frase incriminata, ritenendo di non poter considerare attendibile la versione di (omissis) sul contenuto della frase attribuitagli. Il primo giudice ha ritenuto che questi avesse pronunciato la frase contestata, rinvenendo gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, considerandola offensiva della reputazione della persona e del gruppo (omissis) s.r.l., tendente a screditare il valore sociale e professionale di (omissis) (omissis), quale vicepresidente di Confindustria ma anche del gruppo.

1.2. La sentenza di appello, rivalutando l'attendibilità dei testi (omissis) e (omissis) in relazione ai rapporti con le parti offese, ritenuto che questi erano stati gli unici a sentire che (omissis) aveva pronunciato la frase secondo cui (omissis) o

i (omissis) avevano svolto la funzione di prestanome di (omissis) , ha escluso la neutralità di detti testi, appartenendo i dichiaranti, alla sfera del direttivo di Confindustria (omissis), della quale (omissis) era componente influente. Inoltre, si sottolinea l'esistenza di un vero e proprio conflitto politico esistente, all'epoca dei fatti, tra i (omissis) e l'assessore regionale (omissis), stanti le iniziative da quest'ultimo intraprese in quanto impegnato nella soluzione del problema del ciclo dei rifiuti in (omissis) e per l'eliminazione delle discariche private, che avrebbe colpito i guadagni dei (omissis) tratti dalla gestione privata della discarica di (omissis), ottenuta dai medesimi (omissis) proprio durante l'emergenza rifiuti in (omissis).

Si evidenzia, in sintesi, la pressione che (omissis) avrebbe potuto esercitare sui testi, visti i rapporti con l'imputato, tanto che questi avevano redatto un verbale non ufficiale, ad uso interno, della riunione del 19 novembre 2013, al fine di relazionare sul contenuto della medesima riunione, utilizzabile contro (omissis).

Infine, si valorizzano i provvedimenti giudiziari (indicati a pag . 19 della sentenza) espressione, secondo il giudice di appello, di una vera e propria guerra giudiziaria contro (omissis) intrapresa dai (omissis) in relazione alla posizione da questi assunta nei confronti dei predetti, sul conflitto di interessi di questi e sul proclamarsi anti emergenza rifiuti quando la loro società aveva ottenuto la gestione privata della discarica (omissis), proprio per effetto dell'emergenza rifiuti. Si valorizzano, infine, documenti emersi nel corso di altro procedimento (ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di (omissis) ed altri) e la relazione conclusiva della Commissione antimafia sull'inchiesta (omissis), acquisiti su iniziativa della difesa, in cui si riporta l'attività di (omissis) , diretta ad apprendere il numero di targa della macchina di (omissis). Da ultimo, si sottolinea che (omissis), nel corso dell'assemblea del 19 novembre 2013, illustrando le azioni intraprese e gli obiettivi del suo assessorato per risolvere i problemi dell'organizzazione del ciclo rifiuti e fra questi la chiusura delle discariche private, respingendo gli argomenti proposti da (omissis) a nome di Confindustria, aveva risposto alludendo all'aggiudicazione del servizio privato di discarica da parte del (omissis) , alla partecipazione alla gara di soggetti coinvolti in processi di mafia assieme a (omissis), ritenendo che, in tale contesto, considerati i ben noti rapporti pregressi tra le parti, le frasi pronunciate erano espressione di diritto di critica politica, stante l'esistenza di uno scontro di tale natura tra (omissis) e (omissis) , dallo stesso (omissis) denunciato nella sua veste istituzionale, quindi limitandosi a riportare fatti veri, in ogni caso, di interesse pubblico, senza trasmodare in espressioni intrinsecamente gratuite e non corrette.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile, (omissis), attraverso il difensore e procuratore speciale, denunciando nei motivi di seguito riassunti, due vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dei testi di accusa con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza della frase attribuita a (omissis).

Si assume che la sentenza assolutoria esclude ogni valenza alla prova dichiarativa offerta dallo stesso teste della difesa, (omissis), capo di gabinetto vicario dell'assessorato regionale dell'energia e all'espletato confronto del 7 settembre 2016 nel corso del quale questi si era detto non certo della sua presenza alla riunione del 19 novembre 2013.

Inoltre, si evidenzia che la motivazione offerta sull'inattendibilità dei testi sarebbe apparente e resa in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in considerazione del contrasto con altre fonti di prova, di eguale valenza, mentre si sostiene che alcuna prova smentirebbe quella dichiarativa dei testimoni (omissis) e (omissis), nemmeno attraverso l'esame del teste della difesa (omissis).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica, risultando apparente la motivazione di cui alla sentenza di appello. Si considera plausibile la versione difensiva di (omissis) non confortata da alcuna prova, si omette di considerare la legittimità del diritto di critica, sotto il profilo della verità della notizia. (omissis) ha riferito di fatti vetusti, superati da una sentenza assolutoria dal reato di concorso esterno (quelli relativi all'esistenza a carico dell'imprenditore (omissis) di una misura cautelare in carcere per mafia, in concorso con (omissis) (omissis)).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiamando, inoltre, la mancata indicazione di una *causa petendi* rilevando che il ricorrente fa riferimento, nei motivi articolati, alla posizione del fratello (omissis), dunque occupandosi della diffamazione avente come persona offesa quest'ultimo, non anche la propria posizione.

3.1. La difesa di (omissis) ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali anche del giudizio di legittimità, depositando nota spese, nonché ha fatto pervenire articolata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va premesso che il ricorrente, in quanto parte civile costituita, risulta legittimato a proporre il ricorso, tenuto conto, peraltro, che (omissis) risulta individuato, sin dal decreto di citazione a giudizio, come persona offesa.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Si denuncia, formalmente, un vizio censurabile in sede di legittimità ma, in sostanza, si lamenta la valutazione di attendibilità dei testi resa dal giudice di appello e si assume il mancato completo esame di una prova dichiarativa a discarico.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ovvero degli esiti delle prove raccolte, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Inoltre, va osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e non manifestamente logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

Peraltro, rispetto al denunciato incompleto esame della prova testimoniale a discarico (con particolare riferimento al contenuto del confronto con il teste a discarico (omissis)) si rileva che il ricorso è aspecifico posto che non indica, con precisione e compiutezza, la decisività del contenuto della prova orale che si assume trascurata, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per le ragioni della parte civile ricorrente, alla luce del residuo materiale probatorio



debitamente vagliato con motivazione congrua ed immune da censure dal giudice di secondo grado.

1.1. Il secondo motivo è infondato.

E' pacificamente sostenuto da questa Corte di legittimità che, per l'operatività della scriminante del diritto di critica, le espressioni usate devono essere tali da non trasmodare in un'aggressione verbale e, comunque, limitarsi ad espressioni aspre e appellativi forti, ma prive di potenzialità di insulto, in quanto inserite in un contesto dialettico di legittima critica (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093). Ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto, dunque, del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni dialettici utilizzati, pur aspri e forti, non siano gratuiti nel senso sopra prospettato.

Neppure può ravvisarsi l'esimente del diritto di critica quando si diano informazioni che si rivelino non corrispondenti al vero (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395).

La critica si articola, invero, in due momenti logici che, secondo le linee interpretative tracciate da questa Corte, vanno tenuti distinti e che sono rappresentati dall'esposizione del fatto attribuito e dalle critiche che, alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione, vengono rivolte. In tale contesto, *il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche [deve] essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili* (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in mot.).

A differenza del diritto di cronaca, che si sostanzia nella narrazione di fatti, il diritto di critica si manifesta, infatti, attraverso l'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica in sé non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, dell'agente (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534). Ciò comporta che quando la critica abbia una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità di proposizioni e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 935 del 16/12/1998, dep. 1999, Ferrara, Rv. 212342; Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Paesini, Rv. 196459; Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000,

Beha, Rv. 215577; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 220000, in tema di critica politica). In tale prospettiva, il requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 26745 del 26/02/2016, Rao; Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904) in quanto da detto requisito non può prescindersi quando il fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004; Sez. 5, n. 8635 del 09/06/2000, Simeone, Rv. 217844).

Sicché, pur non essendo richiesto che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, è dirimente che il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625). E' rimessa, poi, al giudice di merito, la verifica della veridicità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Grisini, Rv. 215578) ossia l'accertamento della necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2004, Cortese, Rv. 229710; Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, dep. 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096, secondo cui anche la critica politica deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri), fermo restando che il limite del rispetto della verità riguarda il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata. Tanto, nella prospettiva di *assicurare che la libera manifestazione del pensiero non trovi inciampo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia* (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696).

Dunque, la verità deve essere relativa al fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.) almeno quanto al suo nucleo essenziale, non anche alla rappresentazione critica dello stesso.

L'indirizzo pacificamente espresso, sul punto, da questa Corte di legittimità, peraltro, risponde ai principi enunciati dalla CEDU richiamati anche nella sentenza di appello (cfr. anche sent. IV sez. del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia (§ 48) che distingue tra fatto costituente il presupposto della critica e giudizio critico, nonché corrisponde alla differenza, enunciata dalla Corte di Strasburgo, tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore.

Sostanzialmente per la Corte Edu, anche quando equivale a un giudizio di valore, la dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, in assenza

della quale risulterebbe *eccessiva*, ossia ingiustificabile (cfr. sent. del 16/01/2020, Magosso e Brindani.c Italia).

Ciò premesso, in linea con tale indirizzo interpretativo il giudice di appello ha valutato i dati probatori dai quali, nel giudizio di secondo grado, era emerso che quelli riferiti da (omissis) erano fatti, quanto al nucleo essenziale degli stessi, che erano stati anche oggetto di verifiche giudiziarie e che, dunque, presentavano almeno dal punto di vista putativo, un nucleo essenziale veritiero e controllabile, distinguendo anche l'esame della notizia riferita, dal giudizio di valore negativo tratto dal (omissis) con la critica proposta. Tanto, anche attraverso la precisa ricostruzione dell'effettivo contenuto delle affermazioni rese da (omissis), nel corso della riunione svoltasi il 19 novembre 2013, valutando diversamente le risultanze dibattimentali sul punto e valorizzando, all'uopo, il contenuto delle dichiarazioni dello stesso imputato valutate intrinsecamente credibili (cfr. pag. 24).

Il riferimento che, sul punto della verità del fatto oggetto di critica, opera il ricorrente e che tende a valorizzare, *a contrario*, il contenuto di una sentenza assolutoria dal reato di concorso esterno (sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha assolto (omissis) dal delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.) appare integralmente versato in fatto e sollecita un riesame da questa Corte in sede di legittimità, non consentito neppure con la finalità proposta.

Anche sotto il profilo della continenza, il giudice di appello valorizza e ricostruisce il contesto, non soltanto politico ma anche dello scontro giudiziario esistente tra le parti ((omissis)) sottolineando e giustificando i toni anche aspri della critica, l'intensità delle censure prospettate dal (omissis), nonché sottolineando la necessaria pertinenza della critica politica al tema trattato nella riunione di cui all'imputazione.

Sicché le censure proposte, in uno alle repliche da ultimo svolte, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, come convertito, si appalesano inconducenti e, comunque, non fondate.

2.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 18/02/2021

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Maria Vessichelli

